LCA

•ALERT•

11 MARZO 2020

L'emergenza sanitaria: un evento imprevedibile che consente la rinegoziazione delle pattuizioni contrattuali

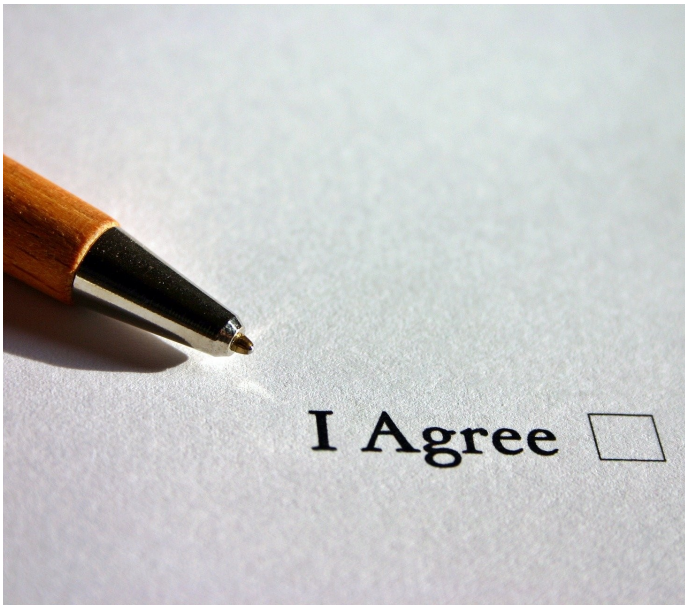

Pur mancando nel nostro ordinamento una norma di carattere generale che preveda, a fronte di circostanze imprevedibili che abbiano alterato sensibilmente l'equilibrio contrattuale, un diritto-dovere di rinegoziare le clausole divenute inique, una corretta interpretazione e applicazione del principio di buona fede consente di ritenere sussistente in capo alle parti un obbligo legale di rinegoziare.
Obbligo che, ove violato, potrà dare origine non solo alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno conseguente, ma anche a una domanda volta a ottenere un provvedimento giurisdizionale che riconduca a equità il contratto.

È senz'altro vero che l'istituto della rinegoziazione contrattuale - quale strumento offerto alle parti per ricondurre a equità il contratto affetto da squilibrio - è previsto nel nostro ordinamento solamente per una serie tipizzata di casi e che, al di fuori di queste fattispecie specifiche, l'ordinamento attribuisce rilevanza alle sopravvenienze soltanto in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1467 cod. civ.
Del resto, è noto che manca una norma di carattere generale che attribuisca a entrambe le parti il diritto-dovere di rinegoziare il contratto, allorché sopraggiungano circostanze imprevedibili che ne abbiano alterato sensibilmente l'equilibrio.

L'assenza di una clausola generale in questi termini, però, non equivale a sostenere che l'ordinamento non appresti alcuna tutela al riguardo.

È, in realtà, il principio di buona fede a soccorrere e a vincolare le parti a rinegoziare le clausole divenute eccessivamente onerose, indipendentemente dall'espressa previsione di una clausola di rinegoziazione, c.d. *hardship clause*.

La buona fede, quale fonte primaria di integrazione del rapporto, interviene stabilendo obblighi collaterali di protezione, che, in relazione al concreto evolversi della vicenda negoziale, giungono anche a imporre un vero e proprio obbligo di rinegoziazione.
In altre parole, la buona fede diviene un obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, sono idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, facendo aderire il regolamento contrattuale alla reale situazione di fatto nel frattempo evolutasi.

L'obbligo di rinegoziare, in definitiva, comporta il dovere, in presenza dei presupposti che lo rendono necessario, di raccogliere positivamente l'invito a rinegoziare accettando le modifiche proposte o proponendo soluzioni che, nel rispetto dell'economia del contratto e tenuto conto della propria convenienza economica, consentono di riequilibrare il sinallagma contrattuale.

Si badi, peraltro, che la sensibilità rispetto al tema delle sopravvenienze e al rischio di sperequazioni è avvertita da molto tempo anche a livello internazionale e comunitario.
Nei Principi Unidroit (*Principles of International Commercial Contracts*), infatti, è espressamente previsto che il verificarsi di circostanze tali da comportare una sostanziale alterazione nell'equilibrio del contratto (c.d. *hardship*) fa sorgere in capo alla parte svantaggiata il diritto di chiedere alla controparte la rinegoziazione delle clausole, al fine di adattarle alle circostanze sopravvenute ristabilendo l'equilibrio iniziale.
Nello stesso senso anche i cc.dd. PECL (*Principles of European Contract Law*), che oltre a disciplinare l'obbligo delle parti di rinegoziare il contratto sperequato negli stessi termini e alle stesse condizioni previsti dai Principi Unidroit, prevedono espressamente anche il potere del giudice di condannare al risarcimento del danno la parte che rifiuti la rinegoziazione ovvero la conduca in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza.

E allora, quali sono le conseguenze della violazione dell'obbligo di rinegoziare?

Una volta ricostruito il dovere di rinegoziare come una concretizzazione del più generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non si può che concludere che la violazione di un siffatto obbligo consenta alla parte non inadempiente di agire per la **risoluzione del contratto per inadempimento** dell'altra parte.
In aggiunta, la parte non inadempiente potrà agire anche per ottenere il **risarcimento del danno** eventualmente patito nelle more.

Oltre alla tutela risarcitoria, poi, si può fondatamente sostenere che sussista la **possibilità per il Giudice di intervenire direttamente sulle pattuizioni contrattuali**: una volta accertata la sussistenza dei relativi presupposti, il Giudice potrà modificare direttamente le pattuizioni contrattuali divenute inique, così da ricondurle a equità.

CONTATTI

Luciano Castelli
luciano.castelli@lcalex.it